



PROVINCIA
DI CHIETI

SETTORE 2

Viabilità, Edilizia Scolastica Pianificazione Territoriale

**SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO
ANTIGHIACCIO PER LE STRADE PROVINCIALI
RICADENTI NEL LOTTO 1/9 PRETORO (MAIELLETTA)
STAGIONE INVERNALE 2016-2017**

CAPITOLATO SPECIALE di APPALTO

INDICE

Art. 1 – Generalità

Oggetto dell'appalto

La reperibilità

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

Art. 3 – Modalità di esecuzione

Art. 4 – Depositi, mezzi d'opera e macchinari

Art. 5 - Consegna delle prestazioni

Art. 6 - Gestione della sicurezza

Art. 7 - Assicurazione RCT / RCO e responsabilità

Art. 8 - Subappalto

Art. 9 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Art. 10 - Tempi di esecuzione - Penalità

Art. 11 - Pagamenti

Art. 12 - Danni di forza maggiore

Art. 13 - Responsabilità dell'appaltatore

Art. 14 - Corrispettivo

Art. 15 - Definizione delle controversie

Art. 16 - Trattamento dei dati

1. GENERALITÀ

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto contiene l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni per le fasi esecutive dei servizi riferiti alle operazioni invernali lungo le strade della Rete Viaria della Provincia di Chieti.

Tutti i servizi appaltati devono ritenersi servizi pubblici, quindi per nessuna ragione essi potranno essere sospesi o abbandonati da parte della Ditta aggiudicataria, nel qual caso la Provincia dovrà sostituirsi alla stessa nell'esecuzione del servizio, con diritto di risarcimento di eventuali danni e di rescissione del contratto.

1.1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'esecuzione del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio lungo le strade provinciali ricadenti nel lotto 1/9 "Pretoro (Maielletta)" costituito dalla S.P. n. 220 "ex S.S. 614 Della Maielletta" di km 16+000.

Il servizio comprende l'insieme delle attività necessarie a mantenere **percorribile** il piano viario provinciale in presenza di eventi meteorologici, quali formazione di ghiaccio e precipitazioni nevose.

In linea esemplificativa l'Impresa dovrà consentire, lungo le citate strade, il libero transito in qualsiasi condizione di innevamento, procedendo allo sgombero della neve, alla rimozione di piante o altro materiale trascinato dalla neve medesima in prossimità delle scarpate e lo spandimento di sale fornito dalla stazione appaltante, mediante apposite attrezzature spargisale, disposte su veicoli e mezzi della Ditta appaltatrice (trattamento antighiaccio).

Il sale fornito dalla stazione appaltante deve essere prelevato, dai luoghi di stoccaggio indicati dalla S.A., a cura dell'esecutore del servizio e caricato sul mezzo destinato al servizio medesimo ogni qualvolta le condizioni meteo lo richiedano.

In particolare il servizio consiste principalmente nelle seguenti lavorazioni:

- a) sgombero della neve mediante utilizzo di adeguati automezzi (spazzaneve con lame, turbina, pala meccanica gommata, trattore con lama etc..) e dispositivi omologati, condotti da operatori in possesso dei requisiti necessari per la conduzione degli automezzi stessi;
- b) carico, trasporto e spandimento sale, mediante l'utilizzo di adeguati automezzi muniti di spandisale omologati e condotti da operatori in possesso dei requisiti necessari per la conduzione degli automezzi stessi;
- c) abbattimento crostoni ghiacciati ed eventuale asportazione di ghiaccio dal piano viabile;
- d) ogni altro apprestamento, nolo e onere occorrente per garantire il servizio di che trattasi.

1.2 La reperibilità

Per l'affidamento del servizio in oggetto è richiesta la immediata reperibilità del personale e dei mezzi. A tal fine è fatto obbligo all'appaltatore di intervenire all'interno del lotto e di avviare il servizio entro **30 minuti** dalla chiamata. In caso di ritardo nell'avvio del servizio che si ripeta per tre volte si procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'appaltatore.

2. AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

Il servizio verrà appaltato mediante procedura negoziata e sarà aggiudicataria alla Ditta che avrà fornito l'offerta economicamente più conveniente per la Provincia.

Per lo svolgimento del servizio sarà riconosciuto alla ditta un compenso forfettario a corpo su base mensile dell'importo complessivo da decurtarsi in ragione del ribasso offerto in sede di consultazione secondo la seguente tabella:

	Lavori a corpo €	Importo lavori soggetti a ribasso	Oneri per la sicurezza	Importo Complessivo oltre IVA
Stagione invernale 2016 -2017	106.557,38	106.557,38	2.350,00	106.557,38

La durata dell'appalto decorre dalla data dell'affidamento fino al giorno 15 del mese di maggio successivo alla stagione invernale.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore è tenuto a tenersi costantemente aggiornato sulle previsioni meteorologiche diffuse a mezzo stampa, televisivo, Internet o trasmesse via fax da parte della Provincia o della Prefettura.
2. L'appaltatore è tenuto, inoltre, ad intervenire con sollecitudine, con zelo e diligenza, in qualsiasi ora del giorno e della notte, in giorni festivi o feriali, d'intesa con l'Agente Coordinatore di Zona, ogni qualvolta venga accertata da parte dell'appaltatore medesimo la necessità di intervento, sia per lo sgombero della neve che per il trattamento antighiaccio o per fronteggiare abbondanti e grandi "brinate" e ad attivare, di conseguenza, le azioni che riterrà più opportune per consentire un sicuro transito dei veicoli sulle suddette strade.
3. Lo spandimento di sale, trattandosi di intervento preventivo, dovrà essere eseguito ogni volta si abbiano a temere pericolosi abbassamenti di temperatura diurna o notturna capaci di favorire la formazione di ghiaccio; in particolare si dovranno prevenire le gelate notturne, fatta salva la necessità di tenere sotto controllo anche di giorno i tratti di strada esposti a Nord o comunque in località poco soleggiate, e qualsiasi tratto stradale qualora le temperature minime siano prossime ai zero gradi centigradi.
4. La sicurezza dei tratti di strada oggetto del servizio non dovrà essere compromessa dall'esecuzione del servizio stesso. La viabilità dovrà essere consentita in qualsiasi momento e in entrambi i sensi, su tutte le strade provinciali.
5. La stazione appaltante si riserva la prerogativa di stabilire le priorità d'intervento e coordinare gli interventi, fatta salva l'autonomia dell'Impresa aggiudicataria sulla organizzazione del servizio.
6. Allo scopo di consentire alla stazione appaltante una costante informazione sullo stato delle strade di pertinenza e, al contempo, il coordinamento degli interventi sulle stesse, l'appaltatore, dovrà comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi degli autisti con relativo numero di telefono cellulare e quello di un referente sempre reperibile. Tali numeri di reperibilità saranno trasmessi anche alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Polizia Stradale, ai Vigili del Fuoco, alla Forestale, che potranno rispettivamente fare delle comunicazioni o richieste di intervento direttamente all'Impresa Appaltatrice e al Responsabile del Servizio.
7. La stazione appaltante, dal canto suo, comunicherà i nominativi dei propri funzionari e Capi-Cantonieri, indicando l'orario di servizio ed eventuale reperibilità di ogni dipendente; prima della consegna del servizio l'appaltatore e i detti funzionari provvederanno a concordare una linea unitaria d'azione e l'appaltatore sarà inoltre edotto sulle problematiche e sui precedenti relativi ad ogni strada, al fine di ottimizzare l'organizzazione del servizio. Le indicazioni operative sopra riportate potranno essere variate dalla Provincia di Chieti in modo espresso per lo specifico evento nevoso, in base alla sua prevista intensità.

Il servizio verrà eseguito curando di non arrecare danni alla superficie stradale, alle proprietà private ed in particolare, per quanto riguarda lo sgombero neve, si prescrive che la neve dovrà essere spazzata, per l'intera larghezza della carreggiata stradale, a prescindere dalla larghezza della lama in uso.

Il servizio dovrà essere svolto con un numero di operatori idoneo per il corretto funzionamento e svolgimento dell'attività da effettuare ed in ossequio alle vigenti norme di sicurezza sul lavoro.

Le operazioni di spatatura dovranno avvenire con la lama sufficientemente abbassata così da consentire l'asportazione di neve o ghiaccio nel modo più idoneo per ridare il transito quanto più rapidamente possibile agli utenti in condizioni di sicurezza.

In caso di ritardo dell'inizio degli interventi, nella fornitura dei mezzi d'opera e nello spargimento dei materiali antighiaccio, il Responsabile del Servizio d'intesa con il Geometra Capo Distretto e l'Agente Coordinatore di Zona provvederà all'applicazione delle penali previste all'Art. 10.

Per l'esecuzione di qualsiasi lavorazione e fornitura che forma oggetto del presente CSA è assolutamente vietato all'Appaltatore ricorrere all'impiego di personale dipendente della Provincia di Chieti o impiegato presso l'ente in qualsivoglia forma.

Al fine di eliminare i pericoli e rendere sempre transitabili le strade e per garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, la ditta appaltatrice dovrà assicurare la presenza e l'impiego sul luogo di personale proprio pari ad almeno **n. 5 unità di lavoro**, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Nel periodo di scarso innevamento il personale messo a disposizione dovrà rendersi disponibile per la effettuazione dei lavori stradali connessi al servizio neve secondo le direttive che saranno impartite dai responsabili della Provincia.

La ditta per lo svolgimento del servizio in oggetto utilizzerà i mezzi spazzaneve di proprietà della Provincia di Chieti di seguito elencati:

- FENDT 930 AGCO targa AEB 383
- FRESIA F90 ST TURBINA targa AGA 336
- FRESIA F90 L TURBINA targa AAC 828
- Pala CASE 695

La Provincia di Chieti si impegna a consegnare i mezzi revisionati, in buone condizioni meccaniche e attrezzati per poter svolgere il servizio di che trattasi; muniti di contratto di assicurazione e della tassa di circolazione.

I mezzi di proprietà della Provincia, dotati di sistema di geo-localizzazione GPS, saranno messi a disposizione dell'operatore privato con Contratto di comodato d'uso previo riconoscimento da parte della Impresa affidataria della loro idoneità e perfetto stato di conservazione e manutenzione, con divieto per l'operatore di manomettere il mezzo e con l'impegno di restituire lo stesso, alla scadenza, in perfette condizioni.

4. DEPOSITI, MEZZI D'OPERA E MACCHINARI

Per affrontare le criticità dovute ai fenomeni atmosferici della stagione invernale l'Appaltatore deve mettere a disposizione, nel periodo compreso dal momento dell'affidamento del Servizio fino al giorno 15 del mese di maggio successivo alla stagione invernale, almeno:

un mezzo a spinta omologato, di potenza, che deve risultare espressamente dal libretto di circolazione in dotazione, non inferiore a **100 Hp** con **quattro ruote motrici**, **attrezzato con vomere omologato** per il servizio di sgombero neve e **attrezzatura spargisale** con capacità minima di **q.li 10,00**.

Gli automezzi e le attrezzature dovranno sempre disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento in piena e perfetta efficienza ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 nonché del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Gli automezzi dovranno essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature (Art. 58, comma 2/b del predetto D.Lgs. n. 285/92).

L'Appaltatore dovrà controllare, prima e durante il corso dei lavori, lo stato di usura dei coltelli delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli a propria cura e spesa nel caso di inadeguatezza; del pari, dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l'Appaltatore responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare; grava inoltre sull'Appaltatore l'onere di reperire le macchine in grado di sostituire i mezzi che dovesse essere posto fuori uso da guasti od incidenti con altri dello stesso tipo, senza, per questo, poter avanzare eventuali richieste di maggiorazioni o compensi particolari.

Per lo svolgimento del servizio l'Appaltatore potrà disporre delle strutture (case cantoniere) della Provincia di Chieti dove ricoverare il personale ed i mezzi ad uso.

I mezzi summenzionati devono essere muniti di catene da neve, gancio e corda di traino, lampeggiante sulla cabina, cassetta pronto soccorso.

Tutti i veicoli impiegati dovranno essere abilitati ai sensi del Codice della Strada.

I mezzi dovranno essere adibiti esclusivamente per il servizio lungo le strade provinciali e non potranno essere utilizzati per un servizio analogo presso altri enti pubblici e/o privati;

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio di sgombero neve, salatura antighiaccio o salatura preventiva, deve sempre avere la piena disponibilità dei mezzi richiesti, restando inteso a tale proposito che in caso di mancanza ingiustificata di una o più macchine operatrici, verranno applicate le penali previste nell'Art. 10.

L'elenco dei dati relativi ai vari automezzi, macchine agricole ed attrezzature (quali tipo, potenza, targa, n. di telaio, etc.) assicurazioni ed elenco del personale impiegato dovrà essere consegnato all'atto della consegna del servizio.

Tutti i mezzi dovranno essere collegati fra loro e con la sede operativa dell'Appaltatore mediante telefoni cellulari del gestore telefonico che assicuri la copertura della zona di intervento; sarà onere dell'Appaltatore predisporre il personale necessario alla conduzione di tutti i mezzi per tutti gli eventuali turni di lavoro. Le generalità di tutti i conducenti dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante, così come quelle del responsabile del coordinamento servizio designato dall'Appaltatore.

5. CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI

La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio della prestazione, e data la particolare natura degli interventi relativi ai servizi invernali considerati urgenti, potrà essere impartita subito dopo l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto ed in pendenza della stipula del contratto.

In particolare per le prestazioni dei Servizi resta stabilito che il termine per l'ultimazione della stagione invernale è fissata al giorno **15 del mese di maggio** successivo alla stagione invernale.

Non appena ricevuta la consegna, l'Appaltatore dovrà organizzare quanto occorre per assicurare la perfetta esecuzione degli interventi.

6. GESTIONE DELLA SICUREZZA

Sulla base dell'Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 la Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando il (D.U.V.R.I.). Tale documento è allegato al contratto d'appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore potrà, presentare alla Stazione Appaltante, prima della consegna del servizio, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza durante il servizio in appalto sulla base della propria esperienza, integrazioni al documento unico di valutazione dei rischi; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche ed adeguamenti dei prezzi stabili in contratto.

Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. da parte dell'Appaltatore costituirà, previa formale costituzione in mora da parte della Provincia di Chieti, causa di risoluzione in danno del contratto, così come espressamente sancito dall'Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. ASSICURAZIONE RCT / RCO E RESPONSABILITA'

L'Appaltatore ha l'**OBBLIGO** di stipulare una specifica polizza di **assicurazione R.C.T.** in dipendenza dell'esecuzione dei servizi per tutto il periodo contrattuale, e a provvedere alle assicurazioni **R.C.O.** delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Capitolato e loro pertinenze. Tali assicurazioni devono

garantire anche la copertura dei danni subiti dalla Provincia di Chieti a causa di danneggiamento o di distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi.

La polizza R.C.T. **deve prevedere** la copertura, in particolare, per eventuali danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi, durante tutto il periodo contrattuale e su tutti i tratti di strada costituenti il lotto assegnato, in dipendenza di mancati o mal eseguiti interventi con conseguenze negative per la sicurezza della circolazione e la stessa dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio.

E' da intendersi che qualsivoglia richiesta risarcitoria in tal senso verrà imputata all'Appaltatore.

Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti:

R.C.T.

- catastrofe Euro 1.500.000,00
- per persona Euro 1.500.000,00
- per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00

R.C.O.

- per sinistro Euro 1.500.000,00
- per persona lesa Euro 1.500.000,00

Tutti i mezzi semoventi dovranno, inoltre, essere assicurati per l'impiego di macchina operatrice sgombraneve, con polizza estesa nei confronti degli operatori e nei confronti di terzi, come precedentemente specificato.

Le polizze dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante all'atto della stesura del verbale di consegna delle prestazioni.

La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia di Chieti anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

La mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto in danno. L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere del servizio e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

8. SUBAPPALTO

Data la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto, è fatto divieto assoluto di qualsiasi cottimo o subappalto, pena la revoca immediata del servizio. Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

9. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli articoli precedenti sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- a.** Trasmettere alla Stazione Appaltante entro gg. 10 (dieci) dall'avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell'inizio delle attività del servizio il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza);
- b.** L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non fosse aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra l'Appaltatore dei lavori è tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme contenute nella Legge n. 55/90 e s.m.i. e ad osservare le norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale addetto alla Direzione del Contratto, in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro, in particolare quelli previsti dal Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

c. Comunicare i nominativi dei RESPONSABILI reperibili, che coprono l'intero arco delle 24 ore del servizio sgombero neve e antighiaccio e relativo recapito telefonico dello stesso oltre ad un numero di FAX o un indirizzo email, per avere riferimenti utili nel caso di qualsiasi necessità e/o imprevisti.

d. osservare, durante l'esecuzione dei lavori, le prescrizioni del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.). Qualora ciò non avvenga, il Direttore del Contratto può disporre, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la sospensione dei lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore esecutore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita l'Appaltatore sarà formalmente diffidato e posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

e. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Provincia di Chieti. L'Appaltatore assumerà a proprio carico le conseguenze delle eventuali infrazioni dei suoi dipendenti a leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore sulle strade, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente.

Resta altresì contrattualmente stabilito che l'Appaltatore sarà obbligato durante l'appalto a denunciare alla Direzione del Contratto le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la strada e relative pertinenze nei tratti interessati dal lotto di propria competenza.

Qualora omettesse di fare tali denunce sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare alla Provincia di Chieti da tale omissione. Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a carico dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso terzi.

10. TEMPI DI ESECUZIONE – PENALITA'

Al fine di garantire un servizio il più possibile tempestivo, gli automezzi e le attrezzature previste per **lo svolgimento del servizio** dovranno essere ubicate **presso le strutture (case cantoniere) della Provincia di Chieti**, per tutto il periodo di durata dell'Appalto in modo da garantire tempi di intervento immediati.

Eventuali ritardi nei tempi di intervento verranno annotati e costituiranno motivazione di sanzione nei confronti della ditta appaltatrice.

L'Appaltatore, ricevuta la consegna, ed indipendentemente dalla parzialità o totalità della stessa, dovrà dare immediatamente corso al servizio richiesto.

La Provincia di Chieti applicherà le penali nei seguenti casi:

a. In caso di ritardato o mancato intervento, nell'esecuzione del servizio sgombero neve e dei trattamenti di salatura antigelo contenuto tra i 30 minuti e i 60 minuti, successivi rispetto al momento del regolare inizio del servizio, comporterà una penalità pari a **Euro 150,00** per ogni mezzo ed il rimborso di tutti gli eventuali danni cagionati a terzi e le maggiori spese sostenute dalla Provincia di Chieti per la messa in sicurezza delle strade costituenti il lotto. Dopo tale termine l'appaltatore verrà considerato assente.

b. In caso di mancato intervento dei mezzi e/o del personale verranno applicate le seguenti penali:
- per il primo mancato intervento **Euro 300,00** per ogni mezzo;

- per il secondo mancato intervento **Euro 400,00** per ogni mezzo;
- per il terzo mancato intervento **Euro 500,00** per ogni mezzo.

In caso di ritardo e/o mancato inizio degli interventi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, la Direzione dell'Esecuzione del Contratto potrà provvedere direttamente o a mezzo di altre Ditte e verranno addebitate all'Appaltatore le maggiori spese, oltre all'applicazione delle penali previste.

Il ritardo e/o mancato inizio degli interventi sarà considerato grave inadempienza.

c. In caso di accertata non conformità dei mezzi e del loro allestimento alle prescrizioni del Capitolato, la Direzione dell'Esecuzione del Contratto provvederà all'esecuzione dei servizi a mezzo di altre ditte addebitando le spese all'Appaltatore stesso, oltre all'applicazione della penale di **Euro 300,00** per ogni automezzo non conforme.

In caso di addebito di tre gravi inadempienze che saranno contestate all'Appaltatore, la Provincia di Chieti si riserva la facoltà di procedere alla rescissione in danno del Contratto.

Il pagamento delle penali non esime l'Appaltatore dal risarcimento di eventuali maggiori danni.

Le suddette penali sono cumulabili e saranno detratte, in prima istanza, dal compenso forfettario fisso.

In caso di ripetute gravi inadempienze che saranno contestate con apposito Ordine di Servizio, si procederà per "grave inadempimento alle obbligazioni di contratto" e pertanto si potrà dare corso alle procedure di cui all'Art. 108 del D.Lgs. n. 163/2006.

11. PAGAMENTI

Il servizio sarà valutato mensilmente in base ai rapporti giornalieri neve/sale redatti dal Sorvegliante dell'Ente (Capo cantoniere) e controllati dal Geometra Capo Distretto.

Per la liquidazione dei lavori svolti, l'impresa appaltatrice è tenuta ad emettere fatture mensili, da far pervenire all'Amministrazione Provinciale entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello dell'espletamento del servizio. In difetto non si procederà al pagamento.

12. DANNI di FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese (es: danni alla segnaletica a seguito di incidenti, etc.).

13. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione delle prestazioni tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora si verificano danni alle persone od alle cose, imputabili a negligenza nello svolgimento del servizio, l'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Provincia di Chieti ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

14. CORRISPETTIVO

Le prestazioni appaltate sono omnicomprendenti di tutto quanto necessario per l'effettuazione del Servizio sgombero neve e trattamento antigelo a perfetta regola d'arte e per la totale durata della stagione invernale indicata in

precedenza e saranno liquidate su base mensile fino al raggiungimento dell'importo posto a base d'asta da decurtarsi in ragione del ribasso offerto.

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, movimentazione, protezione, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze e la retribuzione (stipendio) secondo il relativo CCNL di appartenenza;
- c) per i mezzi d'opera e macchinari: ogni spesa per dare in opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, nonché ogni eventuale onere assicurativo (per i mezzi propri) e le spese per il loro funzionamento (carburante sia per i mezzi in comodato che per i mezzi propri) e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- d) per i lavori/servizi: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
- e) per la sicurezza: ogni onere relativo.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra la Provincia di Chieti e l'Appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto delle prestazioni, qualora le controversie non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice Ordinario. Il Foro Competente sarà quello di Chieti.

16. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs.n.196/03, s'informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati, dalla Provincia di Chieti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Chieti

***F.to* Il Dirigente del Settore 2
Ing. Carlo Cristni**